

BILANCIO

La “continuità aziendale” secondo il nuovo Oic 11

di Fabio Landuzzi

Il nuovo **Principio contabile Oic 11** entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal **1° gennaio 2018**, fatta salva la **facoltà di applicazione anticipata**; tuttavia, per i **paragrafi dal 21 al 24**, ovvero la parte che tratta del postulato della **“continuità aziendale”**, è prevista l'entrata in vigore per i **bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2017** con l'effetto anche **di sospendere l'applicazione del capitolo 7 dell'Oic 5** riferito alle valutazioni nel bilancio nell'ipotesi del venir meno del *going concern*.

Le indicazioni che si possono trarre dall'Oic 11 in merito al postulato della continuità aziendale ed agli effetti che esso produce, in senso positivo o negativo, sulla **valutazione delle poste di bilancio** sono principalmente le seguenti:

- la “continuità aziendale” si sostanzia nella capacità dell’impresa di continuare a **costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad **un periodo di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio;
- la crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i **criteri di continuità**; tuttavia, in questa condizione, detti criteri vanno applicati con **estrema cautela**;
- quindi, quando gli amministratori intravedono **“significative incertezze”** in merito alla capacità dell’azienda di permanere nelle condizioni suddette, nella **Nota integrativa** essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai **“fattori di rischio”**, alle **“assunzioni effettuate”** e alle **“incertezze identificate”**, nonché ai **“piani aziendali futuri”** volti a fronteggiare dette incertezze. Nella Nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche **le ragioni** che qualificano tali incertezze come **“significative”** ed infine **le ricadute** che possono determinare sulla continuità aziendale;
- qualora gli amministratori concludano ritenendo che non sussistono le condizioni per poter operare in **“continuità aziendale”** (e che non vi sono quindi ragionevoli **alternative alla cessazione dell’attività**) ma **non si sono ancora verificate le condizioni di scioglimento** della società *ex articolo 2484 cod. civ.*, la valutazione di bilancio deve ancora essere informata a **criteri di funzionamento** e quindi ispirata alla continuità aziendale, ma occorre tenere conto nella applicazione pratica di tali criteri del **limitato orizzonte temporale residuo**. Cosa significa in concreto tutto ciò?

L’Oic 11 fornisce alcuni **esempi**: significa che nel valutare le **immobilizzazioni materiali ed immateriali** occorre tenere conto di una **revisione della vita utile** nonché di **perdite durevoli di valore** (Oic 9) innescate appunto dalla **limitata prospettiva del loro impiego**; che occorre

esaminare i contratti esistenti e le obbligazioni che ne derivano, poiché la società potrebbe essere esposta a **rischi e passività potenziali** per inadempimenti contrattuali; che le **relazioni di copertura dei derivati** (Oic 32) potrebbero venire meno; che la recuperabilità delle **imposte anticipate** andrebbe ragionevolmente rivista; ecc.

E cosa accade quando, oltre al venire meno dei presupposti di *going concern* si è anche **verificata una causa di scioglimento ex articolo 2484 cod. civ.?**

L'Oic 11 precisa che in questa circostanza, comunque, il bilancio dovrebbe ancora essere predisposto secondo **criteri di funzionamento**, ma senza prospettiva di continuazione così che restano valide le indicazioni sopra fornite con l'aggiunta di un **ancor più rigoroso effetto della riduzione drastica del residuo orizzonte temporale**.

Questo stesso approccio andrebbe applicato ove la causa di scioglimento intervenisse dopo la chiusura dell'esercizio ma **prima della data di redazione del bilancio**.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO D'ESERCIZIO DOPO LA RIFORMA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)